



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Sezione Prima Civile -

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5745 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
vertente

TRA

Parte_1 nata a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 27/04/1971
(C.F.: *C.F._1* , rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avvocato Alfonso Somma ed elettivamente domiciliata come in atti

OPPONENTE

E

Controparte_1 , C.F. – P.IVA *P.IVA_1*
sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del curatore Dott.
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Bruno, in forza di procura in
atti ed autorizzazione del G.D.;

OPPOSTO

Conclusioni: *Come da atti e verbali di causa*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2022, n.r. Fall. Emesso, reso dall'intestato Tribunale ex art. 150 L. Fall, in data 03.10.2022, in favore del *Controparte_1* .

Specificatamente eccepiva, preliminarmente, l'omessa notifica del ricorso; ancora l'incompetenza del Tribunale adito, in virtù della sussistenza di clausola arbitrale, nello statuto della società; ancora l'illegittimità della pretesa e, in ogni caso, la sua prescrizione.

L'opposto si costituiva in giudizio e contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma indicata nel D.I, oltre spese del procedimento monitorio intrapreso.

Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alle sollevate eccezioni preliminari.

All'udienza del 30.03.2026 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

*

L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario è fondata.

L'art. 33 dello statuto societario espressamente prevede: *“Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del distretto nel cui ambito ha sede la società (....)”*.

Orbene, la controversia ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di conferimento assunto dall'opponente in conseguenza della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dalla società prima della dichiarazione di fallimento.

Si verte dunque, in materia di diritti disponibili inerenti al rapporto sociale, per cui opera la detta clausola, essendo la pretesa costituita da un credito, già esistente nel patrimonio sociale, collegato direttamente al rapporto sociale e avente natura patrimoniale disponibile.

Ancora, la giurisprudenza in materia ritiene che la clausola compromissoria rimanga efficace anche in caso di fallimento, poiché il curatore, laddove, come nel caso di specie, faccia valere il diritto al versamento dei conferimenti già spettante alla società *in bonis*, subentra nella medesima posizione sostanziale della fallita e resta vincolato alla clausola statutaria.

Sulla base di tali argomentazioni, dunque, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Ogni altra questione deve considerarsi assorbita.

Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale relativa all'operatività della clausola arbitrale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Gop, dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale a designarsi, con ogni conseguenza di legge;
- 2) per l'effetto revoca il D.I. 14/2022, n.r. Fall, reso dall'intestato Tribunale di Nocera Inferiore;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Nocera Inferiore, 01.09.2026

Il GOP

Dott.ssa Ilaria Iammarino